

ORDINANZA SINDACALE

N. 361 DEL 03/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 COMMA 5 E 54 COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267. OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19), tra cui le numerose Ordinanze Sindacali emanate nel corso degli anni 2020 e 2021 ed in particolare la Legge 16.9.2021 n. 126, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 Dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge 25.3.2020 n. 19, convertito nella Legge 22.5.2020 n. 35, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Considerato l'andamento della attuale fase epidemiologica da Covid 19 nella Provincia di Barletta-Andria-Trani, con un progressivo e costante aumento dei contagi;

Preso atto del concentramento di persone che, in giornate festive e pre-festive, si verifica in parte del Centro Storico e nelle aree del passeggio, con assembramenti spontanei di gente, soprattutto di giovane età, in zone adiacenti gli esercizi pubblici;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si potrebbe registrare un ulteriore incremento dell'afflusso di cittadini, provenienti anche dai centri limitrofi, interessati dalla presenza in questa Città di numerose attività commerciali e di esercizi pubblici;

Ritenuto che è prevedibile, con tale aumento di persone in circolazione, attratte dagli eventi legati alle festività natalizie in corso di programmazione dalle attività commerciali e dai pubblici esercizi, che vi sia la concreta ed obiettiva impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale;

Atteso che allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa della diffusione del Coronavirus nel territorio cittadino, si rende necessario adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo delle festività natalizie ed, in particolare, l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare contingibile ed urgente, diretto a

contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato inoltre che il Ministro della Salute il 22 Giugno 2021 ha emanato l'Ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in "zona bianca" con cui dal 28 Giugno 2021 nelle "zone bianche" non vi è più l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, **fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti**, e che lo stesso Ministro con Ordinanza del 28 Ottobre 2021 ha reiterato fino al 31 Dicembre 2021 le misure di cui alla Ordinanza 22 Giugno 2021;

Preso atto delle valutazioni espresse e delle indicazioni fornite nel corso dell'incontro tenutosi nella Prefettura di Barletta- Andria-Trani Lunedì 29.11.2021, al quale hanno partecipato i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio provinciale ed il Commissario Straordinario della ASL BT;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare gli Artt. 50 comma 5 e 54 comma 4;

Vista la Legge 23.12.1978 n. 833;

Vista la Ordinanza del Ministro della Salute del 22 Giugno 2021 reiterata in data 28 Ottobre 2021; **Vista** la Legge 16.9.2021 n. 126;

ORDINA

- per i motivi narrati in premessa e che si intendono integralmente riportati, **a partire dal giorno 07.12.2021 e fino al 09.01.2022 l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto nella parte del territorio comunale, riportata nella comunicazione inviata alla Prefettura di Barletta Andria Trani il 18/11/2021, prot. n. 99839, come meglio definita di seguito:**
1. **Centro Storico, delimitato da tutte le strade interne all'anello viario rappresentato dalle seguenti strade: Via Bovio, via Attimonelli, via Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, Via Manthonè, Piazza Porta La Barra, via Orsini, Piazza Ruggero VII, via Onofrio Jannuzzi, via De Gasperi;**
 2. **Corso Cavour;**
 3. **Via Regina Margherita;**
 4. **Viale Crispi;**
 5. **viale Roma;**
 6. **Via Firenze;**



7. **Piazza Marconi;**
 8. **Via Torino;**
 9. **Via Duca degli Abruzzi e via Duca di Genova.**
- **l'obbligo suddetto nell'ambito del periodo sopra indicato, distinguendo tra festivi e pre-festivi secondo il seguente schema:**

Data	Orario
7 dicembre	dalle ore 18.00 alle ore 24.00
8 dicembre	dalle ore 10.00 alle ore 24.00
10 dicembre	dalle ore 18.00 alle ore 24.00
11 dicembre	dalle ore 18.00 alle ore 24.00
12 dicembre	dalle ore 10.00 alle ore 24.00
17 dicembre	dalle ore 18.00 alle ore 24.00
18 dicembre	dalle ore 18.00 alle ore 24.00
19 dicembre	dalle ore 10.00 alle ore 24.00
24 dicembre	dalle ore 10.00 alle ore 24.00
25 dicembre	dalle ore 10.00 alle ore 24.00
26 dicembre	dalle ore 10.00 alle ore 24.00
31 dicembre	dalle ore 10.00 alle ore 24.00
01 gennaio	dalle ore 10.00 alle ore 24.00
02 gennaio	dalle ore 10.00 alle ore 24.00
05 gennaio	dalle ore 18.00 alle ore 24.00
06 gennaio	dalle ore 10.00 alle ore 24.00
07 gennaio	dalle ore 18.00 alle ore 24.00
08 gennaio	dalle ore 18.00 alle ore 24.00
09 gennaio	dalle ore 10.00 alle ore 24.00

- **l'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di salute non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;**

ORDINA

altresì ai competenti Organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente Ordinanza;

INFORMA che

l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente Ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 3.000,00, così come previsto dall'Art. 4 comma 1 del Decreto Legge 25.3.2020 n. 19 convertito in Legge 22.5.2020 n. 35; ai sensi dello stesso Art. 4 e ammesso entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta pari ad €. 400,00.

La presente Ordinanza è trasmessa per conoscenza e per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
- alla Questura di Barletta-Andria-Trani;
- al Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani;
- al Commissario Straordinario della ASL BAT;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani.

A norma dell'Art. 3 comma 4 Legge 7.8.1990 n. 241 si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro i termini previsti dall'Art. 29 Decreto Legislative 2.7.2010 n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

Giovanna Bruno / INFOCERT SPA